

**ATTO N. 1594/BIS**

---

**Relazione della I Commissione Consiliare Permanente  
AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI**

*Relatore di maggioranza il Presidente Daniele Nicchi  
Relatore di minoranza il Vice Presidente Donatella Porzi  
Relazioni orali ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno*

**SUL**

Disegno di legge

***“Ratifica dell’Intesa per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle  
Regioni e delle Province autonome”***

*Approvato dalla I Commissione consiliare permanente il 27 febbraio 2023*

*Trasmesso alla Presidenza dell’Assemblea legislativa il 1 marzo 2023*



## COMUNICAZIONE DELLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Si comunica che la I commissione consiliare permanente nelle sedute tenutesi in data 23 gennaio e 6 febbraio 2023 ha esaminato, in sede referente, l'**atto n. 1594** (Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente "Ratifica dell'Intesa per l'Istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome).

Nella seduta tenutasi il 20 febbraio 2023, la I Commissione ha concluso l'esame degli articoli, ha approvato l'emendamento presentato ed ha chiesto alla struttura competente dell'Assemblea legislativa di verificare la necessità dell'aggiornamento della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della l.r. 13 del 2000.

Si comunica altresì che la I Commissione consiliare nella seduta tenutasi il 27 febbraio u.s.:

- ha preso atto della nota sottoscritta dal Dirigente del Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. (nota prot. n. 1517 del 27 febbraio 2023), in risposta alla richiesta della Commissione formulata nella seduta del 20 febbraio 2023, nella quale si attesta che non è necessario l'aggiornamento della relazione tecnica allegata all'atto n. 1594, ai sensi dell'articolo 49, comma 2 della l.r. 13 del 2000;
- ha espresso all'unanimità dei Consiglieri presenti e votanti parere favorevole sull'ATTO 1594 come riformulato nonché sulla nota sopra menzionata ed ha deciso di autorizzare lo svolgimento orale delle relazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno, incaricando di relazionare all'Assemblea legislativa per la maggioranza il Presidente Daniele Nicchi e per la minoranza il Vice Presidente Donatella Porzi.

Alla luce di quanto sopra esposto e visto quanto stabilito dal secondo periodo del comma 6, dell'articolo 49 della l.r. 13 del 2000, si chiede che l'atto venga iscritto all'ordine del giorno della prossima seduta dell'Assemblea legislativa.



*(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)*

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, proposta con deliberazione n. 1336 del 21 dicembre 2022, concernente: "Ratifica dell'Intesa per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome", depositata in data 22 dicembre 2022 alla Presidenza dell'Assemblea legislativa e assegnata in data 27 dicembre 2022 in sede referente alla I Commissione consiliare permanente (ATTO N. 1594);

VISTO l'emendamento presentato in I Commissione Consiliare permanente;

VISTI gli articoli esaminati e l'emendamento approvato dalla I Commissione Consiliare permanente nella seduta tenutasi il 20 febbraio 2023;


VISTO altresì che la I Commissione Consiliare permanente nella seduta tenutasi il 20 febbraio 2023 ha richiesto alla struttura competente dell'Assemblea legislativa di verificare la necessità dell'aggiornamento della Relazione tecnica secondo quanto disposto dall'articolo 49, comma 2 della l.r. 13 del 2000;

VISTA la nota protocollo n. 1517 del 27 febbraio 2023 a firma del Dirigente del Servizio valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com., in risposta alla richiesta della I Commissione Consiliare permanente, di seguito riportata:

*"Esaminato l'atto n. 1594 "Ratifica dell'Intesa per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e Province autonome" – Richiesta di aggiornamento della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della LR 13/2000, nel testo emendato;*

*Visto l'articolo 49, comma 2, sopra menzionato, a mente del quale "le Commissioni consiliari (...), richiedono alla competente struttura dell'Assemblea legislativa di verificare i contenuti della relazione tecnica di cui al comma 1 (...), o di aggiornare, se necessario, la relazione tecnica di cui all'articolo 48, comma 6, apportando eventuali correzioni e integrazioni;*

*Visto l'articolo 49, comma 6, della LR 13/2000, che prevede "non possono essere iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa i progetti di legge che non siano corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 46, comma 3, vistata dal responsabile della struttura competente dell'Assemblea legislativa, fatta salva l'ipotesi dei disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale per i quali non si sia reso necessario aggiornare la relazione tecnica ai sensi del comma 2";*



*si ritiene, in base al combinato disposto delle disposizioni sopra citate, che non è necessario l'aggiornamento della Relazione tecnica allegata all'Atto base.”;*

VISTO quanto stabilito dal secondo periodo, del comma 6 dell'articolo 49 della l.r. 13 del 2000 secondo il quale *“I disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale la cui relazione tecnica non necessita di aggiornamento ai sensi del comma 2, sono iscritti all'ordine del giorno di seduta dell'Assemblea corredati delle relazioni di cui all'articolo 48, comma 6.”;*

TENUTO CONTO che sulla base della nota prot. n. 1517 del 27 febbraio 2023 non si è reso necessario l'aggiornamento della Relazione tecnica all'Atto n. 1594;

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale “Ratifica dell'Intesa per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”, composto da n. 4 articoli e dell'Allegato quale parte integrante e sostanziale, approvati dalla I Commissione Consiliare permanente (ATTO N. 1594/Bis), nonché la relazione tecnica a corredo dell'ATTO N. 1594;

UDITE le relazioni della I Commissione Consiliare permanente illustrate oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Regolamento Interno per la maggioranza dal Presidente Daniele Nicchi e per la minoranza dal Vice Presidente Donatella Porzi;

VISTO l'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione;


VISTO l'articolo 43, comma 2, lettera g) dello Statuto regionale;

VISTA la legge regionale 19 Luglio 1979, n. 34 (Adesione della Regione dell'Umbria ad Enti ed Associazioni);

VISTO lo Statuto regionale;


VISTO il Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa;

con votazione articolo per articolo, nonché con votazione finale, sull'intera legge, che ha registrato n. ... voti favorevoli, n. ... voti contrari e n. ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti



***DELIBERA***

- di approvare la legge regionale concernente: “Ratifica dell’Intesa per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”, composta di n. 4 articoli e dell’allegato, quale parte integrante e sostanziale, nel testo che segue:



TESTO PROPOSTA DALLA GIUNTA REGIONALE ATTO N. 1594	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Art. 1 (Ratifica dell'Intesa per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome)	Art. 1 (Ratifica dell'Intesa per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome)
1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma della Costituzione e dell'articolo 43, comma 2, lettera g) dello Statuto regionale, ratifica l'Intesa sottoscritta da tutti i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome allegata, quale parte integrante e sostanziale, alla presente legge.	1.  idem
Art. 2 (Efficacia dell'Intesa)	Art. 2 (Efficacia dell'Intesa)
1. Le disposizioni dell'Intesa di cui all'articolo 1 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali di ratifica.	1.  idem
Art. 3 (Adesione al CINSEDO)	Art. 3 (CINSEDO)
<del>1. Il finanziamento della Regione a favore del Centro interregionale studi e documentazione (CINSEDO), con sede in Roma, è assicurato, ai sensi della legge regionale 19 Luglio 1979, n. 34 (Adesione</del>	<b>1. La Regione conferma il proprio contributo annuale a favore del Centro Interregionale studi e documentazione (CINSEDO) con sede in Roma, previsto in attuazione della legge</b>



della Regione dell'Umbria ad Enti ed Associazioni), dalle risorse stanziare annualmente, a titolo di quota associativa, alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 del bilancio regionale di previsione.	<b>regionale 19 luglio 1979, n. 34 (Adesione della Regione dell'Umbria ad Enti ed Associazioni) a titolo di quota associativa, alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 del bilancio regionale di previsione.</b>
Art. 4 (Entrata in vigore)	Art. 4 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria.	1. idem

- di disporre la pubblicazione del presente atto nella Sezione "Leggi e Banche Dati", sottosezione "Atti" del sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa, a cura della Sezione "Protocollo, Flussi documentali e Archivi" del Servizio "Risorse e Sistema Informativo";

- di trasmettere la presente deliberazione per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Segretario generale, al Responsabile del Servizio "Risorse e Sistema Informativo", alla Responsabile della Sezione "Protocollo, Flussi documentali e Archivi".



**CONFERENZA DELLE REGIONI E  
DELLE PROVINCE AUTONOME**



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

I Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano

*considerato che*

- il 15-16 gennaio 1981, i Presidenti delle Giunte Regionali hanno costituito la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, quale organismo di coordinamento politico tra le Regioni e le Province autonome, al fine di discutere e valutare possibili convergenze su tematiche di interesse comune, anche per il confronto con il Governo;
- l'11 ottobre 1995, le Regioni e le Province autonome hanno ribadito l'impegno a rafforzare i momenti di collaborazione in tutte le attività di comune interesse, valorizzando il ruolo della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;
- il 9 giugno 2005, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ha cambiato denominazione in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dotandosi per la prima volta di un proprio Regolamento per disciplinare i lavori e innovare l'organizzazione per consolidare il patto di leale collaborazione e di azione coordinata e solidale fra le Regioni e le Province autonome;
- il 27 maggio 2010, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con uno specifico ordine del giorno, ha rinnovato il proprio patto costitutivo confermando i contenuti della propria libera e volontaria associazione;
- il 4 agosto 2020, in occasione del cinquantesimo anniversario delle Regioni a statuto ordinario e in vista dell'incontro con il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome si sono impegnati a valorizzare il ruolo e l'organizzazione della Conferenza;

- la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha dimostrato, nel corso dei quaranta anni di storia, di saper interpretare il ruolo delicatissimo di composizione e mediazione politica fra interessi territoriali e nazionali, in una logica pragmatica di spontanea propensione alla leale collaborazione;
- la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome rappresenta la sede per la leale collaborazione e il dialogo tra le Regioni e le Province autonome;

*tutto ciò premesso*

- esprimono la convinzione che il rafforzamento del sistema delle autonomie, nel quadro dell'unità giuridica ed economica della Repubblica, possa favorire la transizione dell'amministrazione pubblica nel suo complesso a un più elevato stadio di efficacia ed efficienza, quale condizione imprescindibile per la tenuta del sistema istituzionale;
- ritengono che l'evoluzione storica, sociale ed economica, la complessità del mondo globale, l'affermarsi repentino di nuovi diritti sociali e civili abbiano reso del tutto superata una ripartizione delle competenze e delle funzioni tra Stato, Regioni e Province autonome secondo criteri di contrapposizione e reciproca esclusione;
- evidenziano, all'opposto, l'esigenza di una nuova stagione politica in cui l'esercizio delle competenze e delle funzioni sia improntato a logiche di intensa complementarità tra i livelli di governo statale, regionale e delle Province autonome, riservando considerazione primaria alla qualità della regolazione, assicurata anche dalla condivisione *ex ante* di comuni obiettivi strategici;
- evidenziano l'importanza di assicurare centralità alle sedi della cooperazione interistituzionale e della concertazione tra i diversi livelli istituzionali e, anche al fine di incrementarne l'incidenza nei procedimenti legislativi e decisionali con riguardo alle più rilevanti politiche pubbliche nazionali e di meglio regolare le funzioni di cooperazione istituzionale interregionale ad esse assegnate, convengono, in attuazione del principio costituzionale di leale collaborazione, di costituire ai sensi dell'articolo 117, VIII comma, della Costituzione della Repubblica Italiana, un organismo comune;

- si impegnano a rafforzare la collaborazione in tutte le competenze e le funzioni da esercitarsi negli ambiti di loro comune interesse, conferendo piena espressione politica al “sistema delle Regioni”, istituzionalizzando l’organizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, quale principale organismo di coordinamento per il migliore esercizio delle funzioni ad esse assegnate in un’ottica di rafforzamento comune e solidale della capacità amministrativa, riconoscendo il ruolo fondamentale che svolge nell’interlocazione tra il Governo centrale e quelli regionali e delle Province autonome, fermo restando per le Autonomie speciali quanto previsto dai rispettivi Statuti speciali e relative norme di attuazione;
- si riservano di adottare ogni utile iniziativa per il riconoscimento costituzionale e legislativo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome quale organo della Repubblica, nella composizione e nelle competenze sopra indicate, per la partecipazione in funzione di proposta e consultiva alla formazione delle leggi e delle altre normative statali nelle materie di interesse regionale, per la rappresentanza delle Regioni e Province autonome, per la promozione e definizione di intese e accordi con lo Stato nella sede delle Conferenze permanenti di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

*Pertanto,*

*i sottoscritti Presidenti della*

Regione Abruzzo

Regione Basilicata

Regione Calabria

Regione Campania

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche  
Regione Molise  
Regione Piemonte  
Regione Puglia  
Regione Sardegna  
Regione Siciliana  
Regione Toscana  
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol  
Regione Umbria  
Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste  
Regione del Veneto  
Provincia autonoma di Bolzano  
Provincia autonoma di Trento

*di comune accordo e ai sensi dell'articolo 117, VIII comma, della Costituzione della  
Repubblica Italiana, convengono quanto segue*

Articolo 1  
(Costituzione della Conferenza)

È costituita la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, composta dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con sede a Roma, dotata di autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile.

La Conferenza è l'organismo comune tra le Regioni e le Province autonome deputato alla elaborazione e definizione degli accordi, delle intese, delle posizioni comuni e delle forme di coordinamento per il migliore esercizio delle funzioni, per la partecipazione in funzione di proposta e consultiva alla formazione delle leggi e delle altre normative statali ed europee nelle materie di interesse regionale.

## Articolo 2

(Finalità della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome)

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome:

- a) promuove la definizione di proposte, posizioni comuni ed iniziative, esprime pareri su temi di interesse delle Regioni e delle Province autonome, al fine di rappresentarle al Governo e al Parlamento e agli altri organismi centrali dello Stato e alle istituzioni dell'Unione Europea;
- b) svolge attività istruttoria rispetto agli atti posti all'ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni ed Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e in tutte le sedi di concertazione interistituzionale;
- c) promuove il raccordo con le associazioni rappresentative delle Autonomie locali a livello nazionale ed europeo;
- d) promuove il raccordo e le intese per la cooperazione istituzionale tra le Regioni e Province autonome, per la definizione di indirizzi condivisi e l'esercizio coordinato delle rispettive competenze e funzioni.

## Articolo 3

(Organi della Conferenza)

1. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, è composta dai seguenti organi:
  - a) l'Assemblea, composta dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. L'Assemblea assume le determinazioni all'unanimità dei presenti o con le maggioranze qualificate, previste dal Regolamento, in relazione alla tipologia delle determinazioni stesse, anche a seconda che si tratti di intese, pareri ed accordi;
  - b) il Presidente, eletto dai componenti dell'Assemblea all'unanimità dei presenti, con voto palese nelle prime due votazioni; dalla terza votazione viene eletto il

- componente che abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto. Il Presidente è eletto per cinque anni e dura in carica sino alla seduta dell'Assemblea convocata per l'elezione del nuovo Presidente e cessa per scadenza del termine, dimissioni o perdita della carica di Presidente della Regione o Provincia autonoma. Rappresenta la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base delle determinazioni deliberate dall'Assemblea, garantisce il rispetto del Regolamento e ne è il legale rappresentante;
- c) il Vicepresidente, scelto dai componenti dell'Assemblea all'unanimità dei presenti, con voto palese nelle prime due votazioni; dalla terza votazione viene eletto il componente che abbia raggiunto la maggioranza relativa dei voti degli aventi diritto. Dura in carica cinque anni e cessa per scadenza del termine, dimissioni o perdita della carica di Presidente della Regione o Provincia autonoma;
  - d) l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da tre altri rappresentanti eletti dall'Assemblea con la medesima procedura di cui alla lettera c);
  - e) il Segretario generale.

#### Articolo 4

##### (Regolamento di organizzazione e funzionamento)

1. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome disciplina la formazione delle determinazioni dell'Assemblea, regola la propria organizzazione e le proprie attività secondo il principio di collegialità, anche articolandosi in Commissioni, con un Regolamento adottato dall'Assemblea all'unanimità. Il Regolamento è pubblicato su tutti i Bollettini Ufficiali delle Regioni e Province autonome.
2. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di cui al comma 1, continua ad applicarsi il Regolamento di funzionamento della Conferenza delle Regioni e Province autonome, come aggiornato il 6 maggio 2021.

## Articolo 5


(Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome)

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome si avvale del supporto operativo, tecnico e giuridico del Centro Interregionale Studi e Documentazione (CINSEDO), anche con funzioni di Segreteria, secondo lo Statuto dello stesso. Il Centro Interregionale Studi e Documentazione (CINSEDO) è dotato di adeguata struttura organizzativa permanente, finanziato dalle Regioni e dalle Province autonome, in conformità ai rispettivi ordinamenti.

La presente intesa sarà ratificata entro il 31 marzo 2023, con le procedure previste dall'articolo 117, comma VIII, della Costituzione della Repubblica Italiana e dagli ordinamenti regionali e delle Province autonome.

Monza, 6 dicembre 2022


**Regione Abruzzo**



**Regione Basilicata**



**Regione Calabria**




**Regione Campania**



**Regione Emilia-Romagna**



**Regione Friuli-Venezia Giulia**



**Regione Lazio**

**Regione Liguria**

**Regione Lombardia**

**Regione Marche**

**Regione Molise**

**Regione Piemonte**

**Regione Puglia**

**Regione Sardegna**


**Regione Siciliana**

**Regione Toscana**

**Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Regione Umbria**

**Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste**



**Regione del Veneto**



**Provincia autonoma di Bolzano**



**Provincia autonoma di Trento**

